702.3 12.2 3

L' USURA
SMASCHERATA, E CONFUSA
O SIA
DISSERTAZIONE
DOGMATICO-MORALE
SOPRA
LA GIUSTIZIA, ED INGIUSTIZIA
Di quel Contratto chiamato volgarmente
IMPIEGO DEL DENARO.

BIBLIOTECA NAZIONALE 1872 FIRENZE

FIRENZE MDCCCII.

Presso Francesco Alessandri Librajo
in Via del Braccio

Con Approvazione.

Lf. 3

AVVISO DELLO STAMPATORE.

AGli Amatori dell' equità presento un' interessantissima Dissertazione sopra la giustizia, ed ingiustizia di quel Contratto, chiamato volgarmente Impiego del denaro. *L' Autore, Uomo veramente stimabile per la sua sana Dottrina, e tenera pietà, già zelante Missionario, più volte dai Pulpiti l' aveva recitata in guisa di Riforma, e sempre con gran profitto dell' udienza; ma dall' avanzata età, e da varj incomodi, sempre compagni della vecchiaja, essendo oramai il degno Banditore della parola di Dio, divenuto impotente a salire nei Pergami, da un suo amico Sacerdote, tutto zelo per la salute dell' Anime, vivamente, e replicatamente sollecitato a rilasciargli quella sua sugosa, ed esattissima Istruzione sopra* l' Usura, *a sì premurose richieste, desiderj troppo giusti, e pressanti istanze si è finalmente reso il venerando Vecchio; e tanto più di buona voglia l' ha fatto, perchè, essendo entrato in discorso familiare, e scientifico su queste materie con Ecclesiastico ben noto alla Repubblica Letteraria, ha ricevuto dal medesimo un*

forte stimolo, ed eccitamento grande a dar fuori con la stampa questa Dissertazione; avendolo assicurato non tanto del merito d' esser letta, ma dell' utilità grande ancora, e necessità, che sieno ripetute, ed inculcate di nuovo quelle Verità, che sempre la Cupidigia, e Avidità umana trova modo di urtare, e distruggere. Ed essendo a me toccata la bella sorte di avere per le mani così pregievole Manoscritto, in vista del saggio parere degl' intendenti, che sommamente lo raccomandano, mi sono determinato di sottoporlo al torchio, e di pubblicarlo, arricchito di fresco dall' erudito Autore con alcune luminose Note, che per non rompere il filo del discorso, verranno poste in fine della Dissertazione, qual per ciò diverrà, e più utile, e più interessante. Iddio secondi le buone intenzioni di chi l' ha difesa, e di chi ora la pubblica con la stampa; e quindi ne venga la maggior rettitudine nel Commercio, e nei Contratti, la salute all' Anime, e la Gloria al medesimo Dio. E così sia.

L' USURA SMASCHERATA E CONFUSA

O SIA

DISSERTAZIONE

DOGMATICO-MORALE

Sul Cotratto volgarmente chiamato

IMPIEGO DEL DENARO.

E' Domma incontrastabile della nostra SS. Religione esservi la proibizione dell' Usura, Domma, che derivando dall' istessa legge della natura, perciò confessato, riconosciuto, e creduto fino dai più acerbi nemici della Cattolica Chiesa, sebbene da alcuni di loro sia stato alterato nell' interpretazione, nel modo medesimo, onde sono stati alterati altri Dommi.

L' Usura poi per servirmi della frase del Sommo Pontefice Benedetto XIV., ha la sua propria sede, e luogo nel mutuo, o sia prestito, come si ricava chiaramente dai Sacri Libri (I). Troppo sarei nel mio ragio-

nare prolisso, se in prova di ciò tutti i luoghi dei medesimi Sacri Libri volessi addurvi, così, lasciando da parte quelli, che sono nel Vecchio Testamento, dò di mano al solo Sagrosanto Evangelio, nel quale l' amorosissimo Istitutore delle Legge di grazia col seguente modo si esprime in S. Luca C. VI. *Mutuum date, nihil inde sperantes*. Date in prestito, senza sperare cosa alcuna. Ha sempre insegnato la Cattolica Chiesa; che in quel *mutuum date* si contiene un consiglio, il quale non diviene precetto, se non se in alcune circostanze; ma in quello *nihil inde sperantes* si racchiude sempre un inalterabile precetto. *Dare mutuum* dice l' Angelico, *non semper tenetur homo, et ideo quantum ad hoc ponitur inter consilia; sed quod lucrum de mutuo non quæratur, hoc cadit sub ratione præcepti*. 2 2. *q.* 78. *ar.* 1 *ad* 4. Infatti quante sono le Decretali dei Sommi Pontefici, quanti sono i Canoni dei Sacrosanti Concilj, che per confutazione dell' Usura, adducono l' accennato Evangelico Testo; tutti ravvisano altresì nell' ultime predette parole un rigoroso proibitivo precetto. Potrei citarvi la Decretale di Alessandro III. Cap. *Extra de usuris*; quella d' Urbano III. *Consuluit*: quella d'Innocenzo III. *De usuris* cap.

quam perniciosum, ed altre simili ancora. Rispetto poi agli Ecumenici Concilj potrei portarvi il Canone 13. del Cartaginese Primo, il Canone 13. del Lateranense II., uno del Lateranense III. Canone 25., oltre tanti altri; ma per brevità, contentatevi di udire quanto nella sessione decima del Concilio Lateranense Cap. IV. a chiare note si legge, *Dominus noster, Luca Evangelista testante, aperte nos præcepto obstrinxit, ne ex dato mutuo quidquam extra sortem sperare debeamus*. Io, fra i miei Lettori, non crederò giammai esservi alcuno, il quale sia per dirmi, che i Sommi Pontefici, e Sagri Concilj non abbiano dichiarato il vero, e genuino senso del lodato Evangelico Testo, mentre risponderei col suddetto dottissimo Pontefice Benedetto XIV. che sarebbe questa una temeraria, e quasi eretica opposizione: *Dicere autem, Summos Pontifices et concilia, predicti Testus verum, et genuinum sensum non esse assequta, quod aliquos mussitare non puduit, et temerarium, et quasi hæreticum est* (II). Lib X. cap. 4. de Synodo. Quindi, supponendo in voi una simile dovèrosa credenza alla suddetta giustissima interpretazione fatta da S. Chiesa, stimo necessario, per chiarezza maggiore dell' argomento, piantare prima la ve-

ra definizione dell' Usura, che il Catechismo ordinato dal Tridentino ci dà in questa guisa. *Est autem usura quidquid præter sortem, et caput illud quod datum est, recipitur, sive pecunia sit, sive quidvis aliud quod emi, aut æstimari possit pecunia.* E per dirla in termini più precisi con la comune dei Dogmatici, l' Usura è quel lucro che si rileva oltre la sorte, o si spera come dovuto in vista del Contratto chiamato mutuo. Dissi quel lucro, che ancora si spera come dovuto (III), mentre, atteso quel *Nihil inde sperantes* del Vangelo, il peccato d' usura si commette talvolta con l' atto semplicemente interno, dicono comunemente i Santi Padri: S. Tho. 2. 2. q. 78. ar. 2., ed è quella interna volontà di ricevere qualche lucro principalmente per sola ragione del mutuo; e questa vien chiamata usura mentale, a differenza di quella, la quale nel formarsi dalle parti un Contratto medesimo, è chiamata usura reale.

Il Mutuo poi se riguardiamo il nome (IV), è quel Contratto, per parlare con la Legge, che fa divenir tua quella cosa la quale era mia; se riguardiamo l' essenza dirò, che è quel Contratto, per cui chi dà in prestito trasferisce nel recipiente il Dominio,

e l' uso d' una cosa, la quale per l' uso medesimo si consuma realmente ; tali sono il grano, l' olio, il vino, ed altre simili materie; o si consuma civilmente con l' uso, come il denaro, di cui ognuno si serve per fare delle commutazioni ; onde del denaro, del grano, dell' olio, del vino, ed altre simili cose, l' uso non deve considerarsi separatamente dalla cosa medesima, mentre come dice il Papa Giovanni XXII., subito che ne viene conceduto l' uso, ne viene accordato inseparabilmente il Dominio (V). Da tuttociò si ricava, che il mutuo non è lo stesso che il commodato, nel quale non si trasferisce giammai nel recipiente il dominio della cosa, e nel quale la cosa medesima non si consuma con l' uso, ma si restituisce la stessa in essenza, come la casa, il campo, il cavallo, la veste ec. ; il che non può dirsi nel mutuo, e l' abbiamo ancora da Giustiniano nel Libro III. dell' Istituzioni Tit. 15. *Quoniam nobis*. Da quanto vi ha di diversità dal mutuo al commodato, si ritrae questa sicurissima conseguenza, che d' usura non può condannarsi il guadagno ricevuto dalla locazione della casa, dall' effetto stabile, dall' imprestito del cavallo, della veste, degli arnesi ; atteso che, se periscono

tali cose, periscono per quello che dà, e presso del quale resta sempre il dominio, qualora in chi riceve non fosse la malizia, o la negligenza, che quì non torna a proposito lo spiegare. Viceversa d' usura pecca sempre chi per sola ragione di prestito, oltre la sorte esige, e come dovuto spera guadagno dal denaro, o roba, di cui, come vi dissi, dandone l' uso, ne vien dato un dominio tale, che se queste cose periscono, periscono sempre per chi le riceve, e non giammai per chi le dà; che però conclude S. Tommaso nelle questioni disputate al n. 4 quest. 13 de mal. art. 4. n. 9. *Mutuare pecuniam pro usura, est secundum se peccatum mortale, et eadem ratio est de omnibus aliis rebus, quarum substantia per usum consumitur, sicuti patet in vino, tritico, et aliis hujusmodi*. Il simile dice nella 2. 2. q. 78. art. 1. ad 1.

Per maggiore intelligenza ascoltate la Teologica, ed anco naturale ragione del S. Dottore in lingua volgare.

„ Perchè l' uso del vino è dato, acciò
„ sia bevuto il vino stesso, ed in questo si
„ consuma la sostanza del medesimo vino;
„ l' uso proprio del grano, e del pane, è per-
„ chè detta roba sia mangiata, ed in ciò

„ ecco la consumazione del medesimo gra-
„ no, e pane. L' uso proprio del denaro è
„ conceduto affine di essere speso, per com-
„ mutarlo in altre cose, ed eccone una con-
„ sumazione civile. „

Premesse queste necessarie Dottrine, e riconosciuto il peccato di usura, non già nel Contratto di Commodato, o di Locazione, ma in quello del prestito, conviene che ripeta l' Evangelico Testo poc' anzi citato, *Mutuum date, nihil inde sperantes*, nel quale la Cattolica Chiesa ha sempre riconosciuta questa gran verità, come vi dissi, che il ricevere, o ancora lo sperare, come dovuto, qualche guadagno del prestito oltre la sorte, per sola ragione del prestito, è una detestabile usura.

E quì bisogna seriamente riflettere, come questa Dottrina della Romana Cattolica Chiesa, Dottrina, la quale, giusta l' asserzione del sapientissimo Pontefice Benedetto XIV. nel suo celebre Trattato de *Synodo Diœcesana* Lib. 10. cap. 4. n. 2. è stata sempre invariabilmente, ed è la medesima: *Perpetua fuit, et est, omnium Conciliorum, Patrum, et Theologorum unanimi consensu firmata.* ibidem. Non è mai però piaciuta all' avidità dei Greci Scismatici, mentre, senza precisione di

somma, senza concorrenza di titoli, ma per sola ragione di prestito, permessero, e permettono al mutuante qualunque capriccioso vantaggio. Calvino poi, quantunque iniquamente ribelle al lume delle Vangeliche Verità, su questo punto peraltro fu iniquo sì, ma meno iniquo dei Greci stessi, imperciocchè insegnò, come qualunque usura, sebben minima, esatta dalle persone povere; e l' usura eccedente, esatta ancora dalle ricche, è assolutamente proibita da Dio nella Sagra Scrittura; ma asserì esser lecito esigere senza alcun titolo, e precisamente per sola ragione di mutuo, qualche però moderato dalle persone facoltose, le quali con quel denaro avuto in prestito, vanno lucrando, e quindi migliorando lo stato. Calv. c. 18. de Ezechiel. Questa nuova distinzione di Dottrina fu seguitata dipoi da Carlo Molineo, da Claudio Salmasio, e da altri Eretici; ed ancora nel nostro secolo specialmente si vidde di nuovo uscir fuori, e con alcune ragioni superficialmente appaganti, prodotte da un certo Brodersen, fu fino da alcuni dei nostri Cattolici (dirò così da quella apparenza di ragioni ingannati) abbracciata, ed insegnata ancora. *Maffei dell' Impiego del denaro*. Quel Dio peraltro, il quale sempre

veglia al mantenimento della vera Dottrina nella sua Chiesa, fece, che regnando in quei giorni sulla Romana Cattedra il non mai abbastanza lodato Pontefice Benedetto XIV. Questi con Dommatica, Apostolica decretale, dalla stessa Cattedra di Verità, subito avvertì tutti i Primati, Arcivescovi, e Vescovi dell' Italia, dove appunto aveva cominciato a spargersi la velenosa zizzania, e con la medesima ben ponderata Enciclica dichiarò,

Primieramente, che ogni guadagno ritratto dal mutuo per ragione di prestito, vale a dire senza i suoi titoli giusti, è illecito, ed usurajo. Eccovi le sue parole letteralmente tradotte in lingua volgare, affine d' essere intese da tutti. „ Quel peccato, „ che si chiama usura, e che nel Contratto „ di prestito ha la sua propria sede, e luo- „ go, si commette allor quando dallo stesso „ mutuo, quale di sua natura richiede, che „ sia renduto soltanto quanto fu ricevuto, „ qualcheduno voglia, che se li renda più di „ ciò che diede, e quindi pretenda, oltre la „ sorte, qualche guadagno per ragione del „ medesimo prestito, tutto quel guadagno, „ che supera la sorte è illecito ed usurajo. „ Vix pervenit. Bullar. T. I. in ord. 143.

Da questa lucidissima dichiarazione, ed Apostolica decisione rilevasi, che il peccato d' usura, come dissi di sopra, si commette soltanto nel contratto di mutuo, o sia prestito; qualora chi v. g. dà 100., e vuole 104., ovvero 105., insomma vuole più del cento, che è la sorte. Chi dà per cagione d' esempio una soma di grano, o d' olio, e di vino, vuole un accrescimento in altro tempo; chi presta il grano mescolato, vuole dipoi tanto grano schietto, e sì gli uni, che gli altri pretendono quel di più della sorte, non per altra ragione, se non perchè fanno il comodo, o il servizio a quel tale, a cui danno in prestito.

Sò, che alcuni credono di difendersi con dire: se usa così! se questa è la consuetudine! Ma a questi tali rispondo col linguaggio di Tertulliano, che Gesù Cristo nel suo Vangelo, si chiamò Verità, non consuetudine, e alla medesima Verità non può esser data la prescrizione da veruno, nè dal corso dei tempi, nè dal patrocinio delle persone, nè dal privilegio dei Paesi.

Dominus noster Jesus Christus veritatem se, non consuetudinem cognominavit.... Veritati Nemo præscribere potest; non spatio temporum, non patrocinia personarum, non pri-

vilegium Regionum..... Cap. I. de Velandis Virginibus. Proibisce Iddio nel prestito di prendere più della sorte: „ *amplius non acceperit* „ *Usuram, et superabundantiam non acceperit*. „ Gesù Cristo rinnuova in chiari termini nel suo Sagrosanto Vangelo, come di sopra sentiste, questa proibizione; dunque conchiuderò con S. Cipriano: *Frustra quidem, qui ratione vincuntur, consuetudinem nobis opponunt, quasi consuetudo major sit veritate.* Ep. 70. Non essendovi chi possa ragionevolmente asserire, che la consuetudine in questa materia, sia di maggior valore della medesima Verità, dichiarata, ed esposta ai Fedeli dal Vicegerente di Cristo stesso; e verità che riguarda, non già la variabile disciplina secondaria della Chiesa, cui da più parti può darsi la prescrizione; ma riguarda direttamente un punto di Domma, per il quale ogni Cattolico di qualunque condizione egli sia, deve mostrarsi umilmente ossequioso, se non vuole errare con pericolo di dannazione.

Ma sento chi non ben soddisfatto dice: forse il Pontefice Sommo avrà preteso di dichiarare illecito ed usurajo quel guadagno eccedente, che molti esigevano nell' antico, e che ancora ai giorni nostri alcuni di per-

duta coscienza esigono da certi poveri bisognosi con scrocchi, o altre maniere, in prestando v. gr. cento, vogliono poi l'otto, o il dieci; oppure fanno in una Scrittura comparire d' aver dato cento, quando al bisognoso medesimo, e talora figliuolo di famiglia, hanno dato solamente novanta, o circa. Questo avrà inteso di condannare il S. Padre, ma non già quel lucro moderato, quel piccolo lucro di quattro o cinque per cento, trattandosi specialmente di denaro, il quale con formare una scritta, detta volgarmente di Cambio, da noi suol prestarsi ad alcuno, non povero, ma ricco, e che non è per tenere oziosa la somma ricevuta, ma anzi talvolta dello stesso nostro denaro si serve, o per compire la compra di nuovi Effetti, o per trafficarlo con gran vantaggio; in una parola lo diamo sempre a persone, le quali, mediante il nostro denaro medesimo, vanno migliorando i suoi interessi. Permettetemi dunque, che io vi risponda con dire, che se il vostro Contratto non è accompagnato da qualcheduno di quei titoli, i quali vi spiegherò in progresso, ma intanto volete il frutto, in quanto fate il comodo a coloro, cui date in prestito, sappiate, che non esce dalla Classe di mutuo illecito, ed usurajo; e la vostra

obiezione, siccome nella sostanza contiene la dottrina insegnata da Calvino, decantata dal Molineo, dal Salmasio, dal Balbarias, dal Broedersen, e riportata malamente, come vi dissi, fino da qualche Scrittore Cattolico ne' nostri giorni; così, senza partirsi dalla Pontificia Enciclica Benedettina, tosto la vediamo in precisi termini condannata. Infatti il Supremo Gerarca non solamente dichiara usuraje, ed illecite quelle maniere tiranniche, con le quali, per sola ragione di prestito, taluno esige dai figliuoli di famiglia ancora quanto mi supponeste; ma nel secondo paragrafo della medesima Decretale, che intieramente, e letteralmente adesso vi trasporto in lingua velgare, parla così:

„ Per purgare poi questa macchia dell'
„ usura, a niente giova il dire, che quel
„ lucro ritratto oltre la sorte, non sia ec-
„ cedente, non sia troppo, ma sia un lu-
„ cro moderato, non sia grande, ma picco-
„ lo lucro. Neppur giova il dire, che quel-
„ lo il quale paga il lucro per cagione del
„ solo mutuo, non sia un povero, ma un
„ ricco, non sia per lasciare oziosa la som-
„ ma ricevuta in prestito; che anzi l'abbia
„ presa per accrescere il proprio stato, e
„ spenderla utilissimamente: e col comprare

„ nuovi effetti, e col trafficarla in negozj
„ assai vantaggiosi; imperocchè contro la
„ Legge del mutuo, la quale necessariamen-
„ te consiste nell' eguaglianza, non ha ti-
„ more di ricevere da chiunque qualche
„ cosa di più in vigore dello stesso mutuo,
„ cui già vien sodisfatto per mezzo dell' egua-
„ glianza medesima. Quindi, se averà ri-
„ cevuto più di quello, che diede (vale a
„ dire della sorte) sarà tenuto alla restitu-
„ zione, per obbligo di quella giustizia, che
„ dicesi commutativa, e della quale è pro-
„ prio negli umani Contratti il santamente
„ conservare la rispettiva eguaglianza, e l'
„ esattamente ripararla, qualora non sia con-
„ servata. „ Ecco dunque come il S. Padre chiude la bocca a coloro, che presumono di salvare dal peccato d' usura quel guadagno moderato, ritratto oltre la sorte per ragione di solo prestito, non dai poveri, ma da persone solventi. Ecco come smentisce la massima, che giornalmente si sente spacciare per giusta, e sicura. „ Chi hà ricevuto il mio denaro in prestito, dal mio denaro riceve vantaggio, dunque è ben dovere che ancora a me frutti qualche cosa. Chi non sà che il denaro per sè medesimo è infruttuoso? e che intanto è di vantaggio a chi

lo riceve, in quanto che, con l' industria, con la fatica, col pericolo, egli ha saputo, e sà ritrarne il vantaggio medesimo? Fintantochè il Contratto fatto col Recipiente, chiunque sia, non esce dalla natura del mutuo, e per ragione del solo medesimo mutuo, vale a dire, senza che il mutuo stesso abbia almeno un giusto titolo estrinseco, voi vorrete esigere più della sorte; già udiste, che sarà sempre un Contratto usurajo, per cui, se bramate salvarvi, siete indispensabilmente astretti alla restituzione del guadagno ritratto, *proindeque, si acceperit, restituendo erit obnoxius*.

Dissi senza che il mutuo abbia almeno un giusto titolo estrinseco; mentre l' illuminatissimo Pontefice afferma, che ancora nello stesso Contratto di mutuo possono talvolta occorrere esternamente alcuni titoli, per cui sia lecito al mutuante esigere oltre la sorte qualche guadagno; ed infatti così si esprime nel terzo paragrafo della detta Decretale. „ Non si nega per questo, che al„ cune volte insieme col Contratto di mutuo „ possano forse concorrere certi altri chia„ mati titoli, non però generalmente inna„ ti, ed intrinseci alla stessa natura del mu„ tuo, ma titoli, dai quali totalmente risul-

„ ti una giusta, e legittima cagione di esi-
„ gere debitamente dal mutuo medesimo qual-
„ che cosa di più della sorte. „ Queste so-
no le apostoliche precise di lui parole. Quin-
di, e per togliere di mezzo dai facoltosi l' u-
sura, e per fare ancora, che ogni facoltoso
possa con vantaggio proprio, e privato, e
del pubblico lecitamente guadagnare, anche
mediante il denaro, seguita a dire: „ Pari-
„ mente non si nega, che da ognuno possa
„ molte volte collocarsi, e spendersi giusta-
„ mente il suo denaro per mezzo d' altri
„ Contratti, di natura diversa totalmente dal
„ mutuo, o a fine di cercarsi in tal modo
„ un' annua rendita, o veramente con l' e-
„ sercitare una lecita mercatura, e negozia-
„ zione; e dal medesimo luogo ritrarne one-
„ sti guadagni. „ Voi bensì ravvisate me-
co, uditori, come la Dottrina di questo ter-
zo paragrafo sempre più rende chiara quel-
la dei paragrafi antecedenti. Dice in primo
luogo, che ancora nel mutuo possono alcu-
ne volte accadere Titoli valevoli a render
lecito il lucro esatto, o da esigersi. Dice
in secondo luogo, che essendovi altri Con-
tratti totalmente diversi dalla natura del mu-
tuo, ogni Benestante, se non vuol tenere il
suo denaro ozioso, può col medesimo guada-

gnare giustamente. I Contratti poi dal mutuo diversi, sono i Censi, sono le Società munite d' una giusta eguaglianza nel traffico, o mercatura; Sono i Cambi reali, e veri, o siano questi manuali, o siano locali, Contratti tutti, quali portano sempre seco loro il motivo d' esigere, oltre la sorte, un giusto guadagno. Se si tratta del Censo, siccome è un vero Contratto di compra, e vendita di una cosa immobile, o equivalente all' immobile, di sua natura fruttifera, così può senza alcuna macchia d' usura costituirsi, vendersi, e comprarsi da ognuno, purchè siano osservate le condizioni prescritte da diversi Sommi Pontefici, specialmente da S. Pio V. con la costituzione *Cum onus, etc.*

Se della Società si discorre; siccome questa ha le sue regole nel ripartire egualmente, a proporzione del ritratto dal fondo l' utile, e il danno; e l' abbiamo ancora dalla legge *Sicuti lucrum, ita damnum quoque sociis commune esse oportet, quod non culpa socii contingit*. Così ognuno conosce esser questo Contratto totalmente diverso dal mutuo, e conseguentemente avere i suoi titoli giusti, purchè, come dissi, giusta sia mantenuta la respettiva proporzionata eguaglianza.

Se del Cambio reale finalmente ragio-

nasi, anche questo è un Contratto totalmente diverso dal mutuo; onde può il Cambista esigere qualche cosa di più della sorte, e ciò per i titoli ed i motivi, che dal medesimo Cambio reale sono sempre portati seco.

„ Di fatti il Cambio è una permuta „ di denaro, fatta con un moderato lucro „ del Cambista; e può eseguirsi in tre modi, o col permutare il denaro presente „ con altro denaro di specie diversa, v. g. „ d' oro in argento; o col numerare al Cambista il denaro in un luogo, per esempio „ in Roma, acciò lo faccia rimettere in un „ altro, come sarebbe in Parigi, o viceversa, ricevendo dal Cambista il denaro in „ Roma per farglielo rimettere in Parigi. „ Il primo chiamasi cambio minuto, o manuale, sempre lecito, purchè l' aggio ritratto sia moderato, e secondo il giudizio delle persone prudenti, e ciò per gl' incomodi, e pericoli, ed altro, cui soccombe chi mette insieme, e conserva le monete in specie diverse, per cambiarle in altre di qualità diverse. Gli altri due s' appellano Cambi locali, e per lettere, troppo necessari per il commercio; ma ancora in questa sorte di Cambio, anzi con più ragione del Cambi-

sta manuale ; il Cambista per lettere ha i suoi pericoli, i suoi incomodi, le sue spese, cose tutte meritevoli di prezzo; così per questi titoli il suo Contratto è tutto diverso dal mutuo: Lib. 10. cap. 5. n. 7. de Synodo; onde può esigere più della sorte, secondo le leggi, la consuetudine dei luoghi, o la maggiore, e minor distanza dei luoghi medesimi; ma avverte però il gran Pontefice „ Che nel Cambio locale resti e- „ seguita la vera traslazione del denaro, o „ almeno chi lo riceve abbia seriamente l' „ animo di rimetterlo altrove ; imperocchè, „ se sapesse, che dovesse restituirlo in quel „ medesimo luogo dove lo ricevette, sebbene „ le lettere fossero dirette ad altra persona, o „ luogo, sotto la specie di Cambio, sarebbe „ nascosta una vera usura, la quale potreb- „ be scansare bensì il giudizio degli uomini, „ ma non già quello di Dio. „ *Quæ hominum quidem Judicium effugere, Deum autem eludere non possct* ; mentre sarebbe un Cambio finto, e secco, il quale, se non avesse almeno un titolo estrinseco, sarebbe tra quelli dichiarati lleciti, ed usurai da S. Pio V con la sua Decretale „ *In tam pro nostro pastorali officio curam*, nella quale così chiaramente s' esprime. „ Primieramen-

„ te condanniamo tutti quei Cambi, che si
„ chiamano secchi, e i quali si fingono in
„ modo tale, che i contraenti simulano di
„ celebrare i detti Cambi a certe fiere, e
„ piazze, cui coloro, che ricevono il dana-
„ ro indrizzano le loro lettere; ma queste
„ lettere però non sono mandate, o sono
„ madate in maniera, che passato il tempo
„ assegnato, si comprende che non hanno
„ avuta la loro esecuzione; oppure non es-
„ sendo mandate in verun conto, si richie-
„ de il denaro in quel luogo medesimo, do-
„ ve fu celebrato il Contratto: imperocchè
„ fra i danti, e i recipienti tal era fin dal
„ principio la convenzione, ovvero tale cer-
„ tamente era l' intenzione: non essendovi
„ alcuno che nell' accennate fiere, e luo-
„ ghi eseguisca il pagamento a codesta sor-
„ te di lettere. „ Quindi conclude: *quæ om-nia nos usuraria esse declaramus*. Queste so-no le parole di S. Pio V., degne sempre del-la più seria osservazione.

Di questa qualità sono appunto certe Scritture, che si fanno dentro terra ferma da non pochi facoltosi; Questi tali disten-dono il loro Contratto ordinariamente in co-deste Scritture; e siccome vi è espressa con chiarezza la traslazione del denaro alle re-

spettive fiere, vi è citato il carico, che sopra di sè medesimi assumono i recipienti di cambiare nelle fiere medesime; vi sono dichiarati nominatamente i titoli di lucro cessante, e danno emergente, tutte cose, che esprimono senza equivoco il Contratto di vero cambio; così con tali formule resta a maraviglia salvato dalla condanna esteriore d' usura (VI). Da questa condanna però non rimane libero presso il Tribunale di quell' Eterno Divino Giudice, al quale i più occulti fini dell' uomo con l' azioni tutte sono manifesti. Quindi è, che a norma dell' Apostolica Decretale di S. Pio V. seguita a parlare così nel citato libro *de Synodo* per istruzione de' Vescovi il Gran Benedetto XIV.

„ Che che sia del foro esterno, in cui „ la cosa si presume tal quale viene descrit- „ ta nella stipulazione del Contratto, nel fo- „ ro interno però, dove si riguarda la sola „ Verità, se la pecunia corrispondente al „ mutuo ricevuto non sarà dal Mutuante, „ nè dal Mutuatario, trasmessaalle fiere, o „ spesa in Cambj attivi a tenore de' predetti „ diversi patti; o sì l' uno, che l' altro non „ avranno avuta mai intenzione di trasmet- „ tere a dette fiere, e spenderla in detti „ Cambi attivi, non vi ha da dubitare, che

„ il Cambio non sia illecito, turpe, ed usu-
„ rajo. „ *Ac propterea e Christiana Republica prorsus eliminandum esse*. Quindi soggiugne, che talora il Mutuante può dal Mutuatario ricevere qualche cosa di più della sorte in vigore di qualche titolo, qual sarebbe, o il vero, e reale lucro cessante, o il vero, e reale danno emergente: ed eccomi adesso a ragionarvi di questi.

Udiste, che il S. Padre dichiara nell' Enciclica, come ancora nel Mutuo possono alcune volte accadere titoli valevoli a render lecito il lucro esatto, o da esigersi; ma sentiste però dallo stesso, esser due le qualità de' medesimi titoli. Alcuni sono innati, ed intrinseci, ed altri sono accidentali, ed estrinseci. Gl' intrinseci sono la privazione della veduta del proprio denaro, il pericolo, che unicamente risulta dall'essere il denaro in mano altrui, sebbene da chi lo riceve si dia al Mutuante ogni più cautelata assicurazione. Finalmente fra tali titoli si comprende, e l'instrinseca possibilità della moneta d'esser trafficata, ed il comodo che al recipiente deriva nel trafficare il denaro, o il grano, o l'olio, o il vino, che in prestito riceve. Questi, ed altri simili sono inseparabili dalla natura del mutuo, e per con-

seguenza giammai non iscusano dal peccato d' usura ; che se fossero sufficienti a render lecito il guadaguo, il domma contro l' usura, invece d' essere, qual' è realmente, un vero domma, sarebbe piuttosto una chimera, perchè ogni mente sana conosce con chiarezza, come qualunque mutuo, o prestito, porta sempre seco i suoi titoli intrinseci. Quando poi i titoli sono accidentali, ed estrinseci, vale a dire, quando v' è il vero lucro cessante, o il vero danno emergente, allora questi rendono lecito il guadagno nel prestito, e lo salvano dall' usura. La ragione si è, perchè in tali circostanze, (come parlano comunemente i Concilj, i Pontefici, i SS. Padri, e fino le Leggi Civili) cotesto lucro non deve considerarsi frutto del mutuo, o prestito, ma giusto effetto de' suddetti titoli esterni. Se poi ancor questi sono remoti, allora il guadagno, siccome sarebbe ritratto per ragione del solo mutuo, e non già per ragione di titolo, così sarebbe assolutamente illecito, ed usurajo, e per tale riconosciuto, e condannato dal Gius naturale, Divino, ed Ecclesiastico. Questa è sempre stata, ed è la Dottrina della Cattolica Chiesa, confermata dall' unanime consenso di tutti i Concili, Padri, e Teologi, dice

il non mai abbastanza lodato Pontefice nel sopracitato libro X. del Sinodo, nel cap 4.... Udite di grazia, se può essere più chiara la sentenza del medesimo „ *Omne lucrum ex mu-*
„ *tuo, precise ratione mutui, uti loquuntur Theo-*
„ *logi, hoc est lucri cessantis, damni emer-*
„ *gentis, aliove extrinseco titulo remoto, u-*
„ *surarium, atque omni jure naturali, scilicet*
„ *Divino, et Ecclesiastico illicitum esse, per-*
„ *petua fuit, et est Catholicæ Ecclesiæ do-*
„ *ctrina, omnium Conciliorum, Patrum, et*
„ *Theologorom unanimi consensione firmata.*„ I titoli estrinseci sono dunque il vero lucro cessante, e il vero danno emergente. Il lucro cessante si dice allorquando chiunque, per dare in prestito il suo denaro, resta privato d' un giusto guadagno, che avrebbe fatto, se non avesse dato in mutuo il denaro medesimo.

Sempronio a cagion d' esempio, trovando presso di se una buona somma, nè volendo lasciarla oziosa, si determina di comprare tanti stabili, e così fare per la casa un fondo lucroso, o veramente stabilisce d' attendere con quel denaro alla mercatura, al traffico, o da per se, o per mezzo di una giusta società; e di già è in stato d' eseguire una tale determinazione. In questo

frattempo, essendo richiesto da Cajo di tutta la già assegnata somma, oppure di tanta quantità che lo stesso Sempronio resta impedito per la lucrosa esecuzione del suo fissato vantaggio; nonostante, per fare servizio a Cajo, si priva del detto denaro, e fanno tra loro una Scrittura di mutuo. Ecco dunque, come Sempronio, non potendo più guadagnare quanto per la sua primiera deliberazione avrebbe guadagnato, così allora, nel detto mutuo, avendo il prossimo estrinseco titolo di lucro cessante, può con sicura coscienza esigere il lucro da Cajo. Ma si richiedono però certe condizioni per render lecito, ed onesto un tal titolo. Queste condizioni sono state da me ritrovate esposte in quei non pochi Teologi, Canonisti, ed anche Legali, che mi è convenuto leggere per condurre a fine il presente argomento, ma per alcuni giusti riflessi ho creduto necessario lasciar da parte quelli Autori, che hanno dato le loro opere alle stampe di Roma, di Parigi, di Napoli, di Venezia, ed attenermi solamente a due, che hanno sottomesso il loro libro alla revisione, all' approvazione, alla stampa, e alla pubblicazione in Firenze, l' uno l' anno 1771., l' altro nell' anno 1775. Il primo è l' Autore del

breve trattato de' Casi riservati nella Diocesi di Fiesole (VII). Questi di commissione del fu zelantissimo Monsignor Ginori nella spiegazione del terzo Caso: *Usurarios contractus celebrantes, et testes in eis adhibiti* dopo di aver premesse alcune cose riguardanti i contratti usurai, al N. 96., parla delle condizioni, che debbono accompagnare il detto lucro cessante; dice primieramente, che l' imprestito sia l' unica cagione dell' istesso lucro cessante, e sarà tale, qualora v g. il Mutuante non abbia se non se una certa somma di denaro destinata, o alla negoziazione, o alla compra di Beni stabili, e dia cotesta somma in prestito, allora gli cessa il lucro, che il Recipiente è in obbligo di ricompensare. Avverta però il Mutuante, che non può esigere in buona coscienza quanto da detta compra, o traffico potrebbe sperare rigorosamente; mentre debbono defalcarsi le spese, ed il guadagno sperabile non merita mai tanta stima, quanta ne merita il guadagno reale, e di fatto. Al Num. 97. seguita a dire. „ E' lecito ancora per ragione di danno emergente ritrarre dal prestito qualche cosa di più della sorte, servate però le seguenti condizioni. La prima, che il prestito sia vera

cagione del danno; imperocchè se questo derivasse da altra cagione, v. g. dalla negligenza del Mutuante, il Mutuatario non avrebbe obbligo di riparare il danno. La seconda condizione è, che chi dà in prestito, avanti la stipulazione del Contratto avverta il Recipiente di quel danno, che egli appunto patirebbe per cagione del medesimo imprestito; fin quì l' Autore del breve suddetto trattato, uscito dalla stampa Fiorentina di Moyke l' anno 1771.

Sentiamo l' altro, che dal medesimo torchio nell' anno 1775. ha fatto uscire la sua opera intitolata *Manuale instruttivo sopra la Giustizia de' Contratti, e sopra l' Ingiustizia dell' usura*. Questi si diffonde assai più del primo, atteso che l' opera sua non deve servire solamente agli Ecclesiastici, e a' Confessori, ma a chiunque vuole cristianamente instruirsi, affine di contrattare da vero Cristiano. Dice dunque alla pag. 120. della stampa suddetta, come le condizioni, le quali rendono lecito il lucro cessante sono: Che il guadagno veramente, e realmente cessi per ragione dell' imprestito; Che il guadagno sperato sia moralmente certo in genere, e probabile in quantità; Che l' Imprestatore non abbia altra pecunia oziosa, o superflua

da sostituirsi, invece dell' imprestito, al prefisso ideato negozio, o compra (VIII); Che la persona, la quale riceve l' imprestito, sia dall' Imprestatore precisamente avvisata del lucro cessante, e che questo non sia esatto nel principio del Contratto; Che l' imprestatore ami piuttosto, e desideri d' impiegare il suo denaro con frutto al traffico o compra, che lucrare per mezzo d' imprestito; Che non esiga dal Mutuatario tutto, il lucro sperato, v. g. dalla negoziazione, o compra omessa; Che nell' imprestare abbia l' animo sincero di gratificare il prossimo.

Le condizioni poi, che devono accompagnare il danno emergente, sono dal medesimo esposte così alla pag. 103. e 104. „ Che il danno sia vero, certo, e realmente sovrasti, mentre tanto importa la parola emergente, per cui, dice Egli, vengono esclusi tutti i danni ideali, chimerici, e fittizj, come spiega ancora Giustiniano nella Legge unica Cap. de Sent. „ *Pro eo quod interest, ut hoc quod revera inducitur damnum, hoc reddatur; et non ex quibusdam machinationibus, et immodicis perversionibus in circuitus inestricabiles redigatur*; Che questo danno derivi unicamente per cagione dell' impre-

stito, nè vi sia altra strada per comodamente ripararlo; Che di questo vero, e reale danno, il quale sicuramente ne avverrà all' Imprestatore, ne sia fatta consapevole la persona, che riceve l' imprestito, onde veda se le torna il conto di prenderlo col peso della ricompensa del danno emergente. Per ultimo richiedesi, che s' osservi l' eguaglianza fra il danno, e la ricompensa: ed ogni sopra più del danno sofferto, dice essere anche questa un usura.

Eccovi dunque le condizioni, le quali, perchè dal moderno erudito Scrittore sono state ricavate dai più sani, ed accreditati Teologi, con tutto il restante delle Dottrine contenute nell' opera sua, così con l' opera stessa hanno meritato, per la stampa, l' approvazione de' nostri rispettabilissimi Superiori dell' una, e dell' altra Potestà. Alla pag. 137. termina così: „ Si tenga per certo, che il denaro non fa denaro: e laddove nel dar denaro, o altra roba, che „ con l' uso si consuma, col patto della restituzione al dato tempo, non v' intervenga il discapito del Creditore, non si può „ prendere un minimo che di ricompensa. „ Questo discapito può avvenire in virtù „ del danno emergente, o del lucro cessan-

„ te, ma per eseguirlo con giustizia, e ve-
„ rità, conviene osservare con esattezza, e
„ puntualità le surriferite condizioni, e per
„ una sola, che se ne tralasci, diviene to-
„ sto usurajo il guadagno: è perciò obbli-
„ gato alla restituzione, giusta la Dottrina
„ dell' Angelico S. Tommaso: *Sicut aliud in-
juste acquisitum tenetur homo restituere, ita
pecuniam, quam per usuram accepit* 2. 2. q.
78. *Art.* 1.

Ma si pensa poi da tutti alla sodisfazione di quest' obbligo inevitabile per chiunque brama salvarsi? Miei dilettissimi, concedetemi il dirvi, che se tra i molti, i quali dalla mia lingua ascoltarono la verità da voi adesso ascoltata, ebbi la Spirituale consolazione di ritrovare, anche replicatamente, chi alla medesima Verità con suo gran vantaggio cattolicamente s' arrese, non vorrei il dispiacere di lasciare tra voi medesimi chi forse si lusingasse di fare avanzare impunemente la Casa per mezzo di Contratti usurai, contro de' quali oggi apostolicamente declamo; mentre una lusinga tale sarebbe al sommo pregiudicevole fino alla Casa medesima. Sono troppo chiare, e spaventevoli le minacce, e vendette fatte registrare dal giustissimo Dio nei libri Santi per

ammaestramento, e cautela di ognuno. Il tempo prescritto fin da principio per il proseguimento della sagra attuale Funzione, non mi permette l'addurveli tutti, come potrei fare, senza incontrare una minima giusta cattolica opposizione; perciò contentatevi, che da una sola riflessione del P. S. Ambrogio, il quale ex professo scrisse contro l'usura, io ritragga tuttociò, che può dar prova bastante al mio assunto. Dice egli, che se lo Spirito Santo per mezzo di Davidde stimò degno della celeste Benedizione quello, il quale non diede il suo ad usura, e lo dichiarò benedetto; senza dubbio poi è maledetto per contrario colui, che lo diede: *David benedictum existimavit, et dignum Benedictione cælesti, qui pecuniam suam non dedit ad usuram. Si ergo qui non dedit benedictus: sine dubio maledictus, qui ad usuram dedit.* Quindi il S. P. conclude: e perchè o Cristiano eleggi la maledizione piuttosto che la celeste Benedizione? *Cur ergo maledictionem potius eligis, quam Benedictionem.* Lib. de Tobia cap. 15.

Nè vi pensaste, che codesta maledizione si fermi nella privazione della Grazia santificante, il che dovrebbe bastare per cattolicamente risquotere chiunque gode della

Fede; ma si estende perfino sopra il temporale di quelle famiglie, nelle quali entrano l' usure. Infatti si legge nell' Ecclesiastico Cap. 10., che le sostanze degli Uomini ingiusti faranno come un rapido torrente, quale, non solo conduce seco l' acque, onde è composto, ma ancora tuttociò che se li para davanti, e rimane all' asciutto nel proprio letto: *Substantiæ iniustorum, sicut fluvius siccabuntur*. Tra questi ingiusti sono dal prelodato Santo Padre precisamente notati i rei d' usura (IX), come può vedersi nel citato suo Libro.

Ma qualora Iddio, per sapientissimi fini suoi, permetta che l' autore dell' usure goda l' insaziabile contento di veder fra le mani moltiplicarsi l' argento, e l' oro senza contrasti, anche per tutto il corso de' giorni suoi, ah tema pure la famiglia, che codesta tranquillità non si converta per lei in una deplorabile tempesta. Mi fa tremare per essa quanto lasciò scritto nel Salmo 36. il Santo Profeta Reale: „ Veddi, dice egli, l' uomo ingiusto elevato, come i cedri del Libano. „ Godeva, cioè patrimonio molto abbondante, aderenze valutabili assai, felicità in somma per ogni parte: lo favorivano i superiori, lo rispettavano gli eguali;

lo temevano gl' inferiori; ma che? Tutto ad un tratto osservai, come non solamente egli non era più quello di prima, ma decaduto affatto da un essere sì florido, per quante ricerche io facessi ad oggetto di ritrovare almeno i segni delle passate sue contentezze, ed ubertose sostanze, non mi riuscì rinvenirli. *Vidi impium superexaltatum, et elevatum, sicut cedrus Libani; et transivi, et ecce non erat: et quæsivi eum, et non est inventus locus ejus.* Perciò nissuno abbia invidia alle prosperità dell' uomo ingiusto. *Noli æmulari in eo, qui prosperatur in via sua, in homine faciente iniustitias:* mentre le ricchezze da lui adunate faranno come il fieno, il quale dopo una verde comparsa, nel prato stesso si secca velocemente; e come i semi dell' erba, che appena sfioriti cadono in terra. *Quoniam tamquam fœnum velociter arescent, et sicut olera erbarum cito decident.*

Ed oh! piacesse al Cielo, che il male fatto da qualche Antenato non si vedesse temporalmente pagato in progresso da chi non ebbe parte al male medesimo! Oramai devo dire con l' espressione di Dividde: *Junior fui, etenim senui.* Onde, per osservazioni fatte, e fattemi fare da persone non meno pratiche degl' interessi del mondo,

che cristianamente riflessive, ho pur troppo toccato con mano, come le Case di quelle Città, o Paesi, dove, a notizia poco meno che comune, entrarono le usure, non andarono esenti dagli effetti dell' accennata Divina maledizione, se non nella prima generazione, nella seconda almeno inevitabilmente. E' vero, che sono diversi i mezzi usati da Dio in temporalmente punire, ma per ordinario fa ravvisare la pena corrispondente alla colpa Quindi ora permette certi fallimenti troppo sensibili, perchè non mai preveduti; ora la nascita di certe liti assai dispendiose, e non mai aspettate; ora fa succedere al possesso del Patrimonio certuni, i quali, sebben siano i veri e legittimi Eredi, nel maneggio però dell' entrate si fanno ravvisare, dice un moderno illuminato sagro Scrittore: *Ac si non hæredes, sed mere extranei essent*. Imperocchè, invece d' essere prudenti, e giudiziosi economi, scialacquano prodigamente sopra le loro forze, eppure non riesca taluno dissipatore scandaloso: Ed ecco, che il provido sapientissimo Dio fa verificarsi allora quanto degli Antenati ingiusti acquistatori aveva minacciato nel 48. Salmo: *Relinquent alienis divitias suas*; e come di ciascheduno di essi in particolare lasciò

scritto nel Salmo 38. *Thesaurigat, et ignorat cui congregabit*. Costui tesoreggia, ma non sà per chi ammasserà il tesoreggiato.

Eppure, anche in vista degli effetti infausti della poc' anzi accennata maledizione, pur troppo vi ha tra i Cristiani chi parte dal Mondo, non solamente con la dannevole presunzione di salvarsi senza restituire quanto accumulò con l' usure, ma parte di più con l' ingannata fiducia di lasciar la Casa più tosto un oggetto di emulazione, che di pianto. Se dunque attualmente tra voi fosse alcuno, il quale confidasse di scansare, e l'eterna propria dannazione, ed il futuro pregiudizio della Famiglia, rifletta prima con S. Paolo, che quanto è scritto nei Sagri Libri, è scritto a nostro ammaestramento; onde leggendosi specialmente nell' Ecclesiastico al quinto, che se Dio è dichiarato paziente, è dichiarato altresì punitore nel versetto medesimo: *Altissimus enim est patiens reddi-tor*, che è quanto dire, che se aspetta di esercitare la punizione a seconda dei fini incompransibili della sua Provvidenza, non lascia peraltro o prima, o poi di esercitarla: *Deus patiens est*, dice un' altra lettera, *Sed impune te non dimittet*.

Non vorrei però, che atteso il fin quì

esposto, si trovasse taluno, il quale, sapendo essersi formata da qualche facoltoso una, o più scritture d' imprestito, che volgarmente si dicono di Cambio, gli avesse dato, o gli dasse senza rimorso di coscenza, la taccia d' usura: potendo cotesta taccia esser facilmente una enorme ingiuria, dallo stesso Mutuante non meritata. Questi in verità può nel suo contratto facilmente avere avuto uno dei due titoli poc' anzi dichiarati: e siccome, a tenore dell' Enciclica, debbono codesti titoli esser nel mutuo accidentali, ed estrinseci, così possono derivare da diverse cagioni, le quali, manifestate a chi si debbono manifestare, possono davanti a Dio giustificare il Contratto; e giustificato questi, ogni buon Cristiano conosce, che presso il medesimo Dio rimane condannato, qual grave detrattore, chiunque, entrando negli altrui fatti, giudica il contrario. Aggiungo, che se ha esternato col discorso codesto giudizio, e brama salvarsi, è tenuto alla ritrattazione d' avere sì malamente parlato. Vi vuol poco a dire il tale è un usurajo: ma sapete cosa denota questo termine? denota un Uomo, il quale nel suo operare fa un' azione, che fino appresso i Gentili medesimi passava per una gravissima scelleratezza,

e tra loro odiosa all' estremo: *Gravissimum semper fuit hoc facinus; etiam apud Gentes, et maxime odiosum*, come riferisce il Catechismo Romano, ordinato dal Sacro Concilio di Trento. Denota un Uomo, il quale, finchè persiste con la volontà nella determinazione di fare usure, o di non restituire i frutti esatti, è incapace della Sagramentale Assoluzione, se con la persistenza nell' usure si rende notorio, secondo le regole, che per la notorietà prescrive la Chiesa; costui entra nel numero delle persone dalla Chiesa stessa dichiarate infami, e indegne perfino dell' ecclesiastica Sepoltura, come si rileva dai Canoni di diversi Concili, specialmente dal secondo, e terzo Lateranesi: Can. XIII. *In tota vita infames habeantur, et nisi resipuerint, Christiana sepultura priventur*. Vedete dunque, se con ogni ragione vi dissi, che gravemente detrarrebbe la fama del prossimo suo chiunque senz' altro fondamento, che il sapere, o vedere farsi dei Contratti d' imprestito da quello, o quell' altro facoltoso, francamente lo tacciasse con la ingiuriosissima nota di usurajo? Dio immortale! Il non mai abbastanza lodato Pontefice, con la predetta Enciclica, dà per avvertimento necessario a' Confessori, e Teologi, che

quando sarà loro domandato parere della natura di qualche contratto, non s' affidino troppo alle private loro opinioni, ma prima di dare una risposta categorica, vuole che esaminino molti Scrittori, particolarmente quelli, i quali fra gli altri sono i più accreditati: e quindi, per giudicare, prendano quelle parti, che conosceranno più confermate dalle ragioni, e dalle autorità: *Suis privatis opinionibus, ne nimis adhæreant, sed priusquam responsum reddant, plures scriptores examinent, qui magis inter cæteros prædicantur, deinde eas partes suscipiant, quæ, tum ratione, tum auctoritate confirmatas intelligant;* ed alcuni, senza sapere da quali titoli fu mosso chiunque ad esigere, mediante una scrittura, oltre il prestato, un certo lucro dal Recipiente, subito, senza rimorso, condannano d' usurajo il Mutuante, e nemmeno penseranno a disdirsi.

Che che sia di queste lingue maledicche, perchè oggi non sono il principale scopo del mio argomento, così basta, che per l' emenda s' approfittino dell' ascoltata succinta riprensione; e intanto ritorniamo agli usurai, e loro fautori, i quali ne costituiscono l' oggetto immediato. Questi con un pretesto, o con l' altro, sembra propriamente,

che presumano di distruggere l' inalterabile Domma contro l' usura, mentre concludono concordemente, che in ogni prestito, in specie di denaro, vi sia sempre un titolo, per cui si possa lecitamente esigere un lucro d' un tanto per cento; imperocchè oltre i sofismi addotti di sopra, e con l' Enciclica innegabilmente confutati, si trova bene spesso tra loro chi parlà, e dice così: *Noi mettiamo il nostro denaro ad interesse, a frutto, a guadagno; ed ogni volta si distende una Scrittura, nella quale si dichiara, e comparisce tutt' altro che l' imprestito, o mutuo rammentato dagli scolastici.* Cap. 11. de Tob. Oh quanti vocaboli (dice il Santo Padre, ed Arcivescovo di Milano Ambrogio) Oh quanti vocaboli si sono adottati per ricoprire, e palliare le usure da coloro, i quali le formano? *Quanta sibi fecerunt vocabula?* Questo pur troppo è un male, che, tra i molti, quali affliggono la Chiesa, non è nuovo, nè piccolo: *Nec novum, nec perfunctorium hoc malum est.* Cap. 14. Il denaro, che vien pagato da quel bisognoso, il qual ricevette l' imprestito, lo chiamano *frutto, interesse, sorte, capitale. Nummus datur, et fœnus appellatur; sors dicitur, et caput vocatur.* Cap. 11. Passano i mesi, ed in ognuno di questi

restano generate nuove usure: *Veniunt menses , et in singulis generantur usuræ*. Frattanto si crea talvolta un nuovo debito, il quale è bensì dall' usurajo richiesto, ma non è dal debitore pagato: *Petitur, at non solvitur*; onde queste nuove Usure si considerano un nuovo frutto: *applicantur ad sortem*, e si ascrivono qual fruttifero capitale, *et caput vocatur*. Molti altri (seguita a dire il Santo Arcivescovo) molti altri, allorquando hanno dato in prestito il denaro ai Mercanti „ *Plerique, cum dederint pecuniam mercatoribus* „ Cap. 14. credono di sottrarsi dall' osservanza della legge fatta dall' Altissimo contro l' usura „ *Refugientes præcepta legis*, se non esigono l' interesse in moneta: *Non in pecunia usuram exigunt*, ma prendono per loro pagamento l' equivalente in tante merci „ *Sed de mercibus eorum tamquam usuram emolumenta percipiunt*. Cosa vi pare uditori amatissimi, di questa descrizione, che il citato S. Ambrogio fa degli Usurai del suo tempo? Anche quelli coprivano l' Usure, quando con un motivo, quando con l' altro. Anche quelli pretendevano aver sempre nei loro prestiti di roba consumabile, e specialmente di denaro, pretendevano di aver sempre un titolo, onde poterne esigere il frutto lecita-

mente, come appunto lo pretendono molti dei tempi nostri: ma sentiamo con qual forza, e chiarezza il Santo Prelato gli riprendeva. Coloro, diceva, che pensano, parlano, ed operano sì malamente, ascoltino ciò che Dio ha lasciato scritto per comune istruzione nella sua legge: *Audiant quid lex dicat*. Cap. 14. Di quanto darai in prestito al tuo fratello, sia materia per nutrimento, o sia tutt' altro, non prenderai cosa veruna di più di quello, che hai tu dato: *Neque usuram, inquit escarum accipias, neque omnium rerum, quæ fœneraveris fratri tuo*. Perchè, commenta subito il Santo, perchè, prendendo, commetteresti una vera frode, e deluderesti la legge, invece d' osservarla, come, prestando, presumi di fare in aria di compassione verso il medesimo: *Fraus enim est, et circumscriptio legis, non custodia, ut putas pie facere*; mentre è vera usura, e la roba, che da lui hai presa per nutrimento, e quella per vestirti, e qualsivoglia altra cosa, che sia il di più di quanto gli prestasti. *Et Esca Usura est, et vestis usura est, et quodcumque sorti accedit usura est*. Dai pure alla ricezione delle materie quei titoli, che vuoi, cioè d' interesse, di frutto, di guadagno, e di quel che ti pare, è sempre però, e sarà ve-

rà usura. *Quod velis, et Nomen imponas, usura est:* Fin quì il Santo Arcivescovo, il quale tra gli altri cattolici dommi, eccellentemente difese quello contro l'usura. Le di lui dotte, e chiare maniere avrebbono dovuto bastare, come bastano di loro natura, a persuadere ogni mente, che fosse arrendevole alla Verità; ma perchè il nemico della nostra Salute eterna, approfittandosi delle inclinazioni, che ravvisa fomentate più o meno dall' umana malizia, e trovando avverato quanto lasciò scritto il Profeta Geremia al Cap. 6. Che, *a minori usque a majorem omnes avaritiæ student*, così fece risorgere nell' Italia specialmente l' erronea frase, e con la frase ottenne da molti la pratica di quanto il predetto S. Prelato si era sforzato di seppellire nelle tenebre. Ma viva il Santo Divino Spirito, per cui le porte dell' Inferno non potranno mai prevalere contro la SS. Fede nostra, e i di lei dommi. Con il terzo paragrafo della celebre Decretale, il Supremo Vicegerente dell' Eterno Pastore proscrisse l' usurario linguaggio, ed assegnò i mezzi sicuri per evitarne la pratica: sentiamolo in fatti. „ E' „ necessario, dice egli, avvertire con ogni „ diligenza, come falsamente, e temeraria„ mente si persuaderebbe chi credesse, che

„ sempre, subito, ed in ogni luogo, o al
„ mutuo siano insieme annessi altri legitti-
„ mi titoli; o che, lasciato da parte anche
„ il mutuo, vi siano altri giusti contratti,
„ per mezzo dei quali, o con l'ajuto di ti-
„ toli, o di contratti, quante volte taluno
„ dà a chiunque denaro, grano, ed altre
„ robe di questo genere, sempre altrettante
„ volte gli sia lecito ricevere un moderato
„ accrescimento oltre la sorte intiera, e sal-
„ va. Mentre se alcuno sarà di questo pa-
„ rere, senza dubbio, non solo sarà contra-
„ rio alle Divine Scritture, e al giudizio
„ che dell' Usura ha dato la Cattolica Chie-
„ sa, ma perfino all' umano sentimento co-
„ mune, e alla medesima ragione naturale;
„ imperocchè non vi ha veruno, il quale
„ almeno non debba sapere, come, in molti
„ casi, l' uomo è obbligato soccorrere l'
„ altro uomo col semplice, e nudo mutuo,
„ particolarmente dicendo a noi Cristo Si-
„ gnore: *Non discacciare chi da te vuole il*
„ *prestito*. E che similmente, in molte circo-
„ stanze fuori del mutuo, non può aver
„ luogo alcun altro vero, e giusto contrat-
„ to. Chiunque pertanto vuole assicurare la
„ propria coscienza, bisogna che prima esa-
„ mini diligentemente, se in realtà col mu-

„ tuo vi sia, o nò un altro giusto titolo,
„ e se veramente occorravi un altro giusto
„ contratto diverso totalmente dal mutuo,
„ in virtù del qual contratto, il guadagno
„ ricevuto scevro sia, ed immune da ogni
„ macchia. „

Udiste? dunque falsamente, e temerariamente si persuade chiunque crede, che al mutuo, fuori del prossimo danno emergente, o del prossimo lucro cessante, siano sempre annessi altri titoli, per cui, oltre la sorte, possa lecitamente esigersi qualche lucro. Onde a comune istruzione, e vantaggio, stimo bene rammentare in epilogo le dichiarazioni della Pontificia Enciclica, le quali si riducono essenzialmente a tre Capi.

I. Che ogni guadagno, ritratto dal mutuo, o prestito, per ragione di solo prestito, è illecito, ed usurajo.

II. Che, per purgare la macchia dell' usura, a niente giova, che un tal guadagno non sia eccessivo, e troppo, ma sia guadagno moderato, non sia grande, ma sia piccolo guadagno: essendo vera usura anche il moderato, anche il piccolo, qualunque sia la persona, o ricca, o povera, da cui il Mutuante esige il guadagno medesimo, e qualunque sia ancora l' utile, che

la stessa persona Recipiente possa ricavare dal denaro, o roba ricevuta in mutuo.

III. Che quantunque insieme col Contratto di mutuo possano alle volte forse concorrere alcuni titoli allo stesso mutuo accidentali, ed estrinseci, in virtù dei quali nasca una giusta cagione di esigere qualche cosa di più della sorte dovuta, contuttociò falso, e temerario è il dire, o credere, che codesti titoli sempre, subito, ed in ogni luogo si trovino, talmentechè in vigore dei medesimi, ogni qual volta qualcheduno dà in prestito denaro, grano, o altra roba di questo genere, sempre altrettante volte possa lecitamente risquotere un moderato accrescimento, oltre la sorte intiera, e salva.

A questi tre Capi si riduce essenzialmente la dottrina dichiarata, e proposta al Cattolico Gregge dall' illuminatissimo Gran Vicario di Gesù Cristo. Questa, e non altra vuole Egli, che sia predicata, ed insegnata nella Chiesa, di cui Esso è stato, con ammirazione, ed applauso universale per tanti anni il sapientissimo Capo visibile. A tal fine, parlando nella stessa Enciclica ai Primati, Arcivescovi, e Vescovi, nei seguenti precisi termini, si esprime: *Quoties Synodos celebrare, ad populum verba facere, eumque*

sacris doctrinis instruere contigerit, nihil omnino alienum proferatur ab iis sententiis, quas superius recensuimus.

Gli avverte con la premura maggiore ad usare tutta la loro sollecitudine, perchè nelle respettive Diocesi nessuno ardisca d' insegnare, con lo scritto, o con la voce, dottrine opposte alle suddette venerabili cattoliche Decisioni; e se qualcheduno fosse disobbediente, lo dichiara meritevolmente soggetto alle pene proposte da' Sacri Canoni contro coloro, che disprezzano, e trasgrediscono gli Apostolici comandamenti. Finalmente parla loro così: „ Con energiche, „ fortissime parole, fate conoscere ai vostri „ popoli, con qual veemenza sia dalle Di„ vine lettere riprovata la pestilenziale usu„ ra, e che questo è un vizio, il quale, per „ ispingere precipitosamente di nuovo nell' „ estrema rovina i Fedeli, restituiti alla li„ bertà, e alla Grazia col Sangue di Ge„ sù Cristo, si riveste di varie specie, e „ forme. „ E quì siano lodi immortali al Sommo, massimo Dio! mentre, non solo fu pubblicata l' Apostolica Enciclica nella nostra Italia, specialmente dove appunto avevano cominciato a spargersi le massime, che con velenosa coperta favorivano l' usu-

re, ma i Sagri Prelati si fecero pregio d' alzare, con la pubblicazione, la voce in mezzo alla Gerusalemme ad essi affidata, e al loro diletto Popolo manifestare la dottrina emanata dalla Cattedra della Verità, e manifestarla, almeno per mezzo di Lettera Pastorale. A gloria poi della nostra Toscana fece fra gli altri spiccare la sua solita vigilanza, e sollecitudine il celebre, non meno che dottissimo, e degnissimo Monsignor Incontri, Arcivescovo Fiorentino, come ognuno, a propria istruzione, e vantaggio, può vedere nelle varie Collezioni delle sue rinomatissime lettere, stampate in Firenze in diversi tempi, e ultimamente di nuovo in un solo volume raccolte, e date alla ristampa l'anno 1771. Questi dunque, con quella erudizione, ed unzione, che fino ancora di là dai Monti lo hanno renduto celebratissimo, messe in veduta alla Città, e fioritissima sua Diocesi la Pontificia Cattolica Decretale, affine, come Egli dice, d' estirpare dall' amato suo Gregge gli errori (se mai in materia d' usura fossero stati fra quello per disgrazia introdotti) o di preservarlo almeno, acciò non fossero introdotti per l' avvenire. Quindi, esponendo in succinto li tre anche da me dianzi epilogati pa-

ragrafi dell' Enciclica, parla dopo in questi precisi termini: „ Procurino i Parrochi, „ e i Confessori tutti, che dell' usura non „ sia da alcuno dato un giudizio diverso da „ quello, il quale vi abbiamo riportato, prescritto dal Supremo Gerarca della Chiesa; mentre sarebbe lo stesso, che indurre una corruttela, da cui resterebbe sommamente infestato il vago candore, e la „ purità della sagra dottrina. „

Termina finalmente con queste pressantissime espressioni: „ Si adoprino parimente nell' estirpare dagli animi di tutti „ i Cristiani la totalmente falsa opinione, „ la quale cioè fa giudicare, che per mezzo dell' usure, e di altre simili ingiurie „ possano rifiorire i commerci. Quando per „ lo contrario c' insegna lo Spirito Santo nei „ Proverbi Cap. 14., che gli Atti giusti „ sono quelli, i quali sollevano la Gente, „ e il peccato è quello, il quale induce nelle miserie i Popoli. „ Fin quì il prelodato Monsignore Incontri, che nella pubblicazione dell' Apostolica Decretale si unì agli altri Primati, Arcivescovi, e Vescovi, ai quali era stata diretta dal Vicario di Gesù Cristo (X). A questo, e agli altri tutti, dovendo io aderire per obbligo di Cattolico,

e di Ministro della Divina parola, sebben l' infimo d' ognuno, chiuderò questa mia Dissertazione con quanto scrisse il gran Padre S. Agostino nel primo libro contro Giuliano nel Cap. 5. *Quod ipsi credunt, credo: quod tenent, teneo: quod docent, doceo: quod prædicant, prædico: Istis cedo: Acquiesco istis.* E nel Sermone de verbis Apostolicis, in causa Pelagii; *Missum est ad Sedem Apostolicam; inde etiam Rescripta venerunt; causa finita est: Utinam aliquando finiatur error etc.*

FINE.

ANNOTAZIONI

Nota (I) Anche i nemici più scoperti delle Cattoliche Verità ne somministrano in chiari termini l'asserzione. Carlo Molineo nel suo Trattato intitolato *De fœnore* n. 6. della vecchia edizione, si unisce a Filippo Melantone, e dice: *Usura est lucrum supra sortem exactum, propter officium mutuationis.* Il proprio sentimento poi resta da lui descritto in questi termini precisi: *Usura est lucrum, ex mutuo exactum.*

Claudio Salmasio, uno, non meno impegnato degli altri Eretici, sopra questo Argomento, nel suo *Libro de Usura* al Cap. 7. dice: *Fœnus esse mutui dationem cum usurarum stipulatione.*

(II) Due particolarmente sono gli Scrittori *quos mussitare non puduit*, e che diedero la maggior mossa alla pubblicazione dell' Enciclica.

Il primo fu un certo Broedersen, quale nel suo Libro *de usuris licitis, et illicitis*, inerendo al sentimento di Calvino, e di Molineo, dice, che il testo di San Luca; *Mutuum date, nihil inde sperantes: Non nisi in turbato, et obfuscato cerebro locum reperire potest.*

L' altro è l' Autore dell' Opera intitolata „ Dell' Impiego del Denaro „ che al Cap. 4. del primo Libro di detta Opera dà il titolo in questa maniera. *Si fa vedere quanto sia lontana dal vero l' intelligenza, che vien data modernamente a quelle parole* „ *mutuum date, nihil inde sperantes* „ quindi in precisi termini scrive, *che il Detto Vangelico significa tutt' altro..... e non tratta per ombra del prestar con usura, o senza.* „

Qual Giudizio avrebbe fatto Monsignor Bossuet dell' Opera respettiva dei due nominati Scrittori, se ne suoi giorni fosse comparsa in Meaux l' una, e l' altra, la prima dall' Olanda, la seconda dall' Italia; E poco tempo dopo avesse veduta l' Olandese compilata, ed unita al proprio libro dall' Autore Italiano, perchè uniforme totalmente nella Dottrina? Al credere comune, avrebbe formato lo stesso giudizio, che manifestò in una lettera al Vescovo Castoriense, relativa al libro intitolato: *Della pratica de' Viglietti.* „ *Hoc libro*, avrebbe detto, *hoc libro ea docentur, quæ Sacris Conciliis, et omnium sæculorum perpetuæ, et perspicuæ traditioni repugnant.* „ Infatti un Prelato di tanta probità, crite-

rio, e zelo per la sana Dottrina, non si sarebbe partito da quanto scrisse nella seconda Istruzione sopra i passi particolari della Versione del nuovo Testamento, stampata in Trevoux l'anno 1702., nella quale, parlando del Versetto di S. Luca *mutuum date*, scrive così „ La Tradition con-
„ stante des Conciles a commencer par les
„ plus anciens, celle des Papes, des Pe-
„ res, des Interpretes, et de l'Eglise Ro-
„ maine, est d'interpreter ce verset, com-
„ me prohibitif du profit, qu'on tiré du pret,
„ c'est à dire de l'Usure..... il n'ya de-
„ ja que trop de relachement sur cette
„ partie de la Morale Chretienne, et l'U-
„ sure n'est que trop commune. „

Fin quì il rispettabilissimo Prelato, quale dopo la lettura dell' opera dei Novelli Interpreti, avrebbe detto con S. Agostino: Si vede che ciascheduno è capricciosamente sposato al proprio parere: *Amat propriam sententiam, non quia vera est, sed quia sua* L. 2. Conf. Cap. 4. a 5.

Ma che? se anzi il Salmasio medesimo, sebben sia Eretico, sebbene si sia affaticato d'oscurare il precetto contro l' Usura; se poi si tratta della Interpretazione del Testo Vangelico, dice, che le parole del

precetto del Redentore, scritte da S. Luca: *mutuum date, nihil inde sperantes*, trapassano, quasi lancia penetrantissima, da un lato all' altro l' usura: *certe apud Lucam, concæpta sunt Dominici præcepti verba, longè etiam magis usurarum transverberant latus*. Salmasio c. 20.

Avanti pochi versi s' era espresso con altra figura; dicendo, come alcuni dei Padri antichi, e dei moderni Teologi stimarono, che le medesime parole Vangeliche, trrozzassero l' usura: Conc. 38. *Hæc Domini Verba jugulum usuræ petere, non nemo ex veteribus Patribus, et recentioribus Theologis existimavit*.

Ciò che dovrebbe far confondere i fautori dei due Scrittori citati, i quali in sostanza, attesi i sentimenti, non possono considerarsi, che un solo; ciò che dico dovrebbe confonderli, è quanto scrisse il Barchmano. Questi entrando al possesso della pretesa Cattedra Arcivescovile d' Utrecht, subito si dichiarò, che non avrebbe imposte le mani ad alcuno, il qual prima non avesse promesso di condannare come usurai quei Contratti, che come tali erano stati riconosciuti, e condannati dalle Università di Lovanio, e di

Parigi, e finalmente dalla Suprema Sacra Inquisizione Romana. Adesso, prescindendo dall' essere Egli un Arcivescovo intruso, non si può non lodare sommamente la Dottrina, e lo zelo, onde scrisse contro tali Contratti, fino a rimproverare acremente lo stesso Broedersen, già suo preteso Canonico, e rimproverarlo con questi precisi sentimenti: *Prodierunt e medio Ecclesiæ imo, quod magis mireris, e Sacerdotali Ordine, recentiores scriptores, qui adfirmare non sunt veriti, non omnem usuram, non omne ex Mutuo lucrum a Deo reprobari; sed solum oppressionem Pauperum, aut violentiam; itaut ex pecunia, seu Mercatori, seu homini, alioquin non pauperi, ad negotiationem, ad Domum emendam, aliumque usum ad tempus tradita, lucrum merito exigi possit. Novellum Dogma tantam fiduciam alicui eorum protulit (Nicolaus Broedersen Tract. br. pag. 36.), ut contenderet, evidenter probari, tales contractus nequaquam Divino juri repugnare, et contrariam sententiam quæ Hortodoxorum omnium hactenus fuit, erroris non ferendi in simulare auderet.* Così scrive nella Prefazione dell' Opera da esso intitolata: *Dogma Ecclesiæ circa Usu-*

ram expositum, et vindicatum, occasione recentioris scriptionis etc.

(III) Da Innocenzo XI. fù condannata questa proposizione: *Usura non est, dum ultra sortem aliquid exigitur, tamquam ex benevolentia, et gratitudine debitum; sed solum si exigatur tamquam ex justitia debitum.* La condanna è sopra la prima parte della proposizione: *Usura non est, dum ultra sortem aliquid exigitur tamquam ex benevolentia, et gratitudine debitum;* e se, à tenore della seconda parte, è usura reale l' esigere qualche cosa, come dovuta oltre la sorte, non anderà esente dall' usura mentale la volontaria speranza di vederla, come tale eseguita. Il testo del Vangelo *nihil inde sperantes*, è chiaro per se medesimo, e la proposizione è manifesta per chiunque la vuole intendere.

E' ben vero però, che per quiete di qualche coscienza eccedentemente delicata, stimo necessario, che, dietro la scorta di S. Tommaso, spieghi il Testo Vangelico, e la proposizione condannata. Può darsi facilmente, che taluno nel fare il prestito, oltre il fine di giovare al Mutuatario, abbia di mira il guadagnare l' amicizia, o benevolenza di lui, o della Parentela,

atteso che per l' addietro non ve ne passava molta, o anche forse erano contrarj, almeno nel genio. Cosa dovrà credersi di questo procedere? Lecito, e lodevole, dice il Santo Dottore, perchè la ricompensa della benevolenza, e dell' amicizia, che spera il Mutuante dalla Persona, o Famiglia beneficata, è di un valore da non mettersi in confronto col prezzo di qualunque cosa imprestata. *Recompensationem eorum, quæ pecunia non mensurantur, licet pro mutuo exigere, puta benevolentiam, et amorem; vel aliquid hujusmodi* 2. 2 quæst. 38. ar. 2. anzi potrà ricevere per fino qualche cosa in regalo, purchè non pretenda questo vantaggio, come rigorosamente dovuto. *Si vero accipiat aliquid, non quasi exigens, nec quasi ex aliqua obligatione tacita, vel expressa, sed sicut gratuitum donum, non peccat.* Perchè, siccome avanti, che fosse parlato del seguìto contratto, il Mutuante poteva ricever lecitamente dal Mutuatario, e sua Famiglia qualche cosa in regalo, così egualmente può riceverla dopo; imperocchè il Contratto seguìto non ha vigore di render lo stesso Mutuante di una condizione peggiore: *nec pejoris con-*

ditionis efficitnr per hoc, quod mutuavit; nè quì corre quella parità, che qualcheduno potrebbe forse produrre della simonia coll' usura, dicendo esser della medesima condizione, mentre il Santo Dottore insegna nella questione 13. *de malo* Art. 4. al. 13., che il simoniaco non dà ciò che è suo, ma ciò che è di Gesù Cristo; onde per questa ragione non può, nè deve sperare alcuna retribuzione, ma solamente l' onor di Dio, e della Chiesa. All' opposto il Mutuante non dà all' altro, se non il proprio, onde può sperare, e ricevere qualche amichevole ricompensa nella maniera già detta.

(IV) *Appellata est mutui datio ab eo, quod de meo tuum fit; et ideo si non fiat tuum, non nascitur obligatio. Paulus de rebus creditis.*

Quoniam nobis non eadem res, sed aliæ ejusdem Naturæ, et qualitatis reddantur; inde etiam mutuum appellatum est; quia ita a me tibi datur, ut meum fiat tuum; et ex eo contractu nascitur ratio, que vocatur conditio: Giustiniano lib. 3 delle Istituz. Tit. 15 Quoniam

Et ibidem: Mutui datio in iis rebus consistit, quæ pondere, et numero, mensura-

ve constant, veluti vino, oleo, frumento, pecunia numerata, ære, argento, auro, quas res, aut numerando, aut metiendo, aut appendendo in eo damus, ut accipientium fiant.

(V) Questa formula fu introdotta in Toscana nel secolo antipassato sotto il Governo del Gran-Duca Cosimo III., allorquando, per rimediare all' ingiustizie, che si commettevano tra i Contraenti, fece emanare la Legge, che incomincia: *Avendo fatto riflessione all' ingordo guadagno di alcuni.*

Dalla semplice lettura di detta formula si comprende, che quella appartiene unicamente al Cambio Mercantile, ma giacchè se ne servono molti per distendervi, sotto nome di Cambio, il Contratto, quale in realtà non è, che un semplice mutuo, mentre non seguono le condizioni del Cambio, descritte nella formula, cioè non succede *la traslazione del denaro nelle Fiere*, non ne viene *l' accrescimento, o diminuzione vicendevole de' prodotti, a misura dei respettivi patti, ed altre condizioni ivi notate*, così l' Imprestatore, chiamato abusivamente Cambista, se vuole esigere il frutto, o sia interesse dal debi-

tore con sicurezza di coscienza, deve sempre avere appoggiato il suo imprestito ad uno dei Titoli rammentati.

Leggasi il medesimo foglio, e si trova, come nelle mancanze ivi citate del Debitore, e del Creditore, l' interesse deve esser sempre pagato, ed esatto *per ragione, e per causa di mero, e puro lucro cessante, o di danno emergente*; e senza la concorrenza dell' uno, o dell' altro dei Titoli, da verificarsi avanti a Dio, cosa gioverà al Mutuante qualunque guadagno abbia sicuramente ritratto, mediante la formula, presso il Mondo? La mia domanda è fondata sul Vangelo. *Quid proderit Homini si lucretur Mundum totum, et detrimentum animæ suæ faciat?* Marc. Cap. 8. v. 36.

(VI) L' Autore è il Sig. Giuseppe M. Bongi Priore della Chiesa de' SS. Giusto, e Lucia a Rota, il quale, come si protesta nella Prefazione, aveva compilato per semplice proprio comodo, quanto poteva render chiara la riserva dei Casi assegnati nella Diocesi Fiesolana: ma essendo ciò giunto a notizia di Monsignor Vescovo, questi volle vedere lo scritto, e trovatolo quale gl' era stato narrato da altri dotti, e zelanti Ecclesiastici, volle che

fosse immediatamente stampato, e sparso per la vasta, e ben popolata Diocesi medesima, fino ad ordinare, che nell' Archivio della Cattedrale n' esistesse sempre una copia, anche per utile particolare del Parroco *pro tempore*; perlochè il degnissimo successore Monsignor Mancini con egual zelo, e premura ne confermò la manutenenza. Dice dunque l' Autore alla pag. 50. n. 96., che le condizioni debbono essere le seguenti:

Prima est, ut mutuum sit unica causa lucri cessantis, v. g. *si mutuans non habeat nisi certam pæcunie summam, vel negotiationi, vel emendæ domui destinatam, eamque det mutuo. Tunc cessat lucrum, quod Mutuatarius tenetur compensare.*

Secunda conditio est, ut non tantum exigatur ex mutuo, quantum potuit in rigore sperari, debent enim deduci expensæ; et lucrum in spe non tanti debet extimari, quanti extimatur lucrum in re pag. 61.

Damni emergentis conditiones

Num. 97. *Prima est, ut mutuum sit causa Damni; nam si damnum veniat aliunde*, ex. gr. *ex negligentia Mutuantis, Mutuatarius non tenetur reparare damnum.*

Secunda conditio est; ut mutuans præmo-

neat Mutuatarium de damno quod patitur ex vi mutui.

(VII) Sembra, che non debba credersi oziosa, e superflua quella somma di denaro, che un prudente Capo di Casa pone, e ritiene a parte, da spendersi in tempo discretamente opportuno, per accomodare i figli, per riparare, e rimediare a quei danni, a' quali, attesa la situazione, sono con facilità sottoposti alcuni effetti, edifizj, e cose simili.

(VIII) Homo Justus est, secundum Ezechiel, qui pignus Debitori reddiderit, et pecuniam suam in usuram non dederit, et ab iniustitia avertit manum suam. Qui autem iniquitatem fecit cum usura, dedit, et superabundantiam accepit. Hic autem non vivet. Omnes iniquitates istas fecit, morte morietur, sanguis ejus super ipsum manet. De lib. Tob. cap. 14. de maledictione Usurarii secundum Ezechielem.

(IX) Da eccellente suo pari la fece Monsignor Ginori, di sempre felice memoria, in volere, che fosse cioè stampata, e sparsa per la sua Diocesi, la breve, ma sugosa Operetta del Signor Bongi suddetto, mentre, con aver fatta mettere sotto la veduta dei Parrochi, e Confessori per mezzo di questa, la diversità dei Contratti,

per l' ingiustizie dei quali i Contraenti cadono nella riserva; così il Prelato eseguì mirabilmente quanto in questo terzo paragrafo, e nel restante dell' Enciclica, comunica d' avvertimenti salutari il Sommo Pontefice.

Sentiamo infatti il lodevole Autore. Primieramente al n. 100. dice: „ *Usuram palliatam vero committit quicumque ratione* „ *anticipatæ solutionis, præcise minus sol-* „ *vit, quam debeat, quia manifeste tem-* „ *pus solutionis vendit*. Perpendatur Pro- „ positio ab Alessandro VII. damnata te- „ noris sequentis: „ Licitum est mutuan- „ ti aliquid supra sortem exigere, si se „ obliget ad non repetendam sortem usque „ ad certum tempus „ Item, inter alias „ Theses ab Innoc. XI. confixas, Qua- „ dragesima prima sic ait. „ Cum nume- „ rata pecunia pretiosior sit numeranda, „ et nullus sit, qui non majoris faciat „ pecuniam præsentem, quam futuram, „ potest creditor aliquid supra sortem exi- „ gere; et eo titulo ab usura excusatur. „ „ Quadragesima secunda sic habet. „ *Usu-* „ *ra non est dum etc.* ut supra etc. etc. „ „ N. 104. Usura palliata committitur „ ab Emptore, qui vult rem emere vilius, „ quam sit justum pretium, et quod pe-

„ cuniam ante solvit, quam possit ei res
„ tradi „ D. Th. 2. 2. q. 68 ad 3. Quia
„ etiam istæ anticipatæ solutiones pecu-
„ niæ, habent rationem mutui, cujus quod-
„ dam pretium est, quod diminuitur de
„ justo pretio rei.

„ N. 105. Reus prædictæ usuræ est ven-
„ ditor, qui carius vendit, quam sit ju-
„ stum pretium, ut de pecunia solvenda
„ Emptorem expectet; nam hujusmodi ex-
„ pectatio pretii solvendi, habet rationem
„ mutui. S. Th. loco citato, et Antoine
„ de usuris.

„ N. 106. Usuram palliatam committit
„ qui contractum, Mohatra dictum, init, ab
„ Innocentio XI. damnatum. Propos. 40.,
„ quem explicat Lessius Lib. 2. c. 21. n.
„ 130., et concordat Joannes Cardenas in
„ in Chrisi Theologica ad dictam Propo-
„ sitionem sic „ Petit quis mutuos centum
„ florenos a mercatore, et mercator non
„ vult pecuniam mutuare, sed paratus est
„ vendere merces credito summo prætio
„ v. g. centum quinque florenos, ut eas
„ vendat numerata pecunia, cui voluerit;
„ et ille res sic emptas denuò offerat Mer-
„ catori, qui easdem emit, vel potius
„ redimit pecunia numerata, pretio tamen
„ medio, vel infimo: ex. gr. centum, vel

„ 95. ratio vero est, quia hujusmodi ven-
„ ditio, cum pacto redimendi, præsumitur
„ ficta, et in effectu est mutuum cum lu-
„ cro ex fœnore.

„ N. 107. Item usurarium dicitur re-
„ gulariter pactum *antichriseos* inter Cre-
„ ditorem, et Debitorem, ut Creditor tam-
„ diu pignore uti, et fructus ejus lucrari
„ possit, donec debitum sibi restitutum sit.
„ Creditor enim, ultra pecuniam, quam
„ mutuo dedit, aliquid lucratur, vi solius
„ mutui, et est usura. Ita jus can. c. de
„ Pignore, et cap. 1. e 2. de Usuris, ubi
„ dicitur, quod sit usura lucri facere fru-
„ ctus rei pignoratæ.

„ N. 108. Palliatur etiam usura ab eo
„ qui mutuo dat, ea conditione, ut si in-
„ tra certum tempus non reddatur mutuum,
„ nec recuperari, nec repeti poterit pignus
„ traditum pro assicuratione mutui. Conc.
„ Mediolanensi, et Lex civilis. C. de pa-
„ ctis, et Pigor. et Can. C. signis.

„ N. 109. Sub ficto cambio tegit usuram
„ qui, mutuo dando pecuniam, idem recipit
„ lucrum, quod solent campsores recipe-
„ re, qui pecunias, hic datas cum aliis pe-
„ cuniis in loco longe remoto dandis, per-
„ mutant; nam cambium illud est fictum
„ ad palljandam, vel tegendam usuram

„ excogitatam : idem Conc. de usuris.
„ N. 110. Usuram palliatam pariter
„ committit, qui dans pecunias suas in
„ societatem, vult tamen, ut salva sit sors
„ principalis, et ei aliquid, quolibet An-
„ no, pro emolumento pecuniarum in so-
„ cietate traditarum, persolvatur: ficta e-
„ nim est societas, quoties sors principa-
„ lis non periclitatur.
„ N. 111. Usurarius est contractus,
„ quo dantur animalia, vel merces æsti-
„ matæ ultra debitum pretium; nam æsti-
„ matio pro venditione habetur: venditio
„ autem, ultra pretium justum, est usura
„ palliata: *Lex, plerumque ff. de jur. Dot.*
„ N. 112. Denique palliatur usura sub
„ specie pecuniæ realiter numeratæ, et
„ mutuo traditæ, quoties pecuniæ, non-
„ dum persolutæ, convertuntur in capita-
„ le, et quo adhuc interesse percipiatur,
„ quia hoc merito prohibetur ab utroque
„ jure civili, et Ecclesiastico; *ne usuræ,*
„ *usuris accedentes, opprimant debitores.*
„ Quapropter Summus Pontifex Pius V.
„ *Constit. de cens.* prohibet, ne census
„ antea constitutus augeatur ex pensioni-
„ bus debitis quidem, sed non solutis,
„ quamvis ex jam solutis augeri possit:
„ *Lex nullo modo cap. de usuris.*

„ Conclude al N. 116. His prænotatis,
„ ad brevem hujus casus explicationem,
„ dicendum est, quod afficiatur reserva-
„ tione, tam Mutuator, quam Mutuata-
„ rius, qui hujusmodi contractus usurarios
„ celebrant, et Testes qui in eis adhi-
„ bentur, non vero Notarius conficiens
„ instrumentum. . . . Ratio est quia mu-
„ tuans, et mutuatarius dumtaxat proprie,
„ et stricte celebrant Contractum usura-
„ rium. . . . et Testes in eis adhibiti, qui
„ supponuntur Conscii hujusmodi Contra-
„ ctuum, alias non peccarent, et conse-
„ quenter non incurrerent reservationem.
„ Ratio vero posterioris est, quia in o-
„ diosis non est facienda extensio, sed
„ restrictio, justa regulam juris in sexto:
„ *Odia restringi, favores convenit ampliari.*
„ N. 117. Notarius non celebrat. . . .
„ sed conficit Instrumentum, vel Scri-
„ pturam de ipso Contractu celebrato, quem
„ potius firmat, ac roborat ad probatio-
„ nem, in casu quo illi opus sit: quam-
„ vis peccet, et forte teneatur ad resti-
„ tutionem in solidum, *si ex Santo An-*
„ *tonino scienter faciat Instrumentum*; quod
„ Petrus ex. gr. mutuavit Paulo Centum,
„ cum sciat non mutuasset nisi nonaginta;
„ et quia prædicti Contractus usurarii fie-

„ ri possunt absque Notario per priva-
„ tam scripturam, in qua adhibentur, et
„ subscribuntur Testes. . . . qui non ef-
„ fugiunt reservationem per eamdem pri-
„ vatam scripturam. „

La Dottrina non può essere, nè più relativa alla Decretale, nè più chiaramente esposta per l' intelligenza maggiore del di lei spirito.

X) Dopo la morte di Monsignore Incontri fu collocato sopra la Cattedra Arcivescovile Monsignore Antonio Martini. Questi, se non era noverato fra' Vescovi quando fu pubblicata l' Enciclica, ne dimostrò per altro una non ordinaria sollecitudine per la di lei osservanza, ad oggetto di godere con gli altri il merito promesso dal giustissimo Dio, per mezzo del Santo Padre, agli zelanti della sua Causa, specialmente a quelli, i quali ne hanno il tremendo Incarico. I mezzi da Esso posti in pratica non potevano essere, nè più savi, nè più opportuni. Fece proporre al numeroso, e dotto Clero, nelle consuete Adunanze, quelle materie Dommatico-Morali, che più da vicino riguardavano il contenuto, e l' esecuzione della Pontificia Decretale, come si rileva specialmente dalla terza sessione dell' Anno

1792., in cui si legge: *Quo jure vetita sit usura? Quid hinc cum Benedicto XIV. in Enciclica famigerata, adversus usuram colligendum? Umquam ne Patres, vel moderatas usuras, sive a Divitibus, sive a Pauperibus extortas probarunt? Quas regulas ex Patrum doctrina hauriet Theologus, ne in resolvendis Casibus allucinetur?*

Le risposte del Clero, riscontrate, e sottoscritte da Teologi Sinodali, come possono vedersi ne' libri delle respettive sacre Adunanze, furono di consolazione grande al nuovo sacro Prelato, perchè sostanzialmente uniformi in favore dell' Enciclica; e gli somministrano una morale fiducia di avere, per le relative occorrenze, in ciascheduno de' Parrochi, e Confessori, più, o meno *Operarium inconfusibilem, rectè tractantem verbum veritatis*, per esprimermi con S. Paolo, Epist. 2. cap. 2. v. 15.

Pagina	verso	ERRORI	CORREZIONI
4	18	difesa	distesa
6	6	Delle	Della
17	3	Barbaria	Barbairac
24	8	madate	mandare
26	23	instrinseca	intrinseca
39	1	Thesaurigat	Thesaurizat

99 95485